

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

91.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Disegno e proposte di legge (Rinvio):	
FELISETTI ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione (2521);		Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (3886);	
MACIS ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni (2794);		CASINI CARLO: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (3655);	
CASINI CARLO ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale (3343)	3	FALCIER ed altri: Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi dell'amministrazione giudiziaria (3809)	9
ROLAND RIZ, <i>Presidente</i>	3, 7, 8, 9	ROLAND RIZ, <i>Presidente</i>	9
CORLEONE FRANCESCO	8, 9		
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	8		
VIOLANTE LUCIANO, <i>Relatore</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8		

PAG.	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	SERVELLO ed altri: Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (3701) 10
Senatori SANTALCO ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (2549) 9	ROLAND RIZ, Presidente 10, 18, 19
ROLAND RIZ, Presidente 9	CIFARELLI MICHELE 15, 16
Disegno e proposta di legge (Rinvio):	CORLEONE FRANCESCO 18, 19
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3756);	MACERATINI GIULIO 10, 11, 12, 13
CONTU : Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato (180) 9, 10	MACIS FRANCESCO 14, 15, 19
ROLAND RIZ, Presidente 10	ONORATO PIERLUIGI 16, 17, 18
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	RUSSO RAFFAELE 13, 14
Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (3876);	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):
CAPRILI ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (934);	Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598);
TESTA : Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100);	SAVIO e SCAIOLA : Modifica dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, recante aumento delle indennità spettanti ai custodi in materia penale (4138) 20
	ROLAND RIZ, Presidente, relatore f.f. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
	BAUSI LUCIANO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 20, 21, 26
	CASINI CARLO 23, 25
	CIFARELLI MICHELE 21, 22, 23, 24, 24
	GRANATI CARUSO MARIA TERESA 26
	MACIS FRANCESCO 22, 23, 24
	MANNUZZU SALVATORE 21, 23, 24
	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO 21, 22
	ONORATO PIERLUIGI 22, 25, 26

La seduta comincia alle 10,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Felisetti ed altri: Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione (2521); Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni (2794); Casini Carlo ed altri: Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale (3343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Felisetti, Alagna, Mundo, Romano, Testa: « Modifiche agli articoli 374 e 516 del codice di procedura penale concernenti i casi di definitività della pronuncia istruttoria e di inammissibilità dell'impugnazione »; Macis, Violante, Bochicchio Schelotto, Bottari, Ciocci, Curcio, Fracchia, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Pedrazzi Cipolla, Trabacchi: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni »; Casini Carlo, Gargani, Russo Raffaele, Paganelli, La Russa, Passqualin, Bosco Manfredi, Nicotra: « Nuove norme in materia di impugnazioni nel processo penale ».

L'onorevole Violante ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO VIOLANTE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo in esame si compone di 24 articoli, che riformulano, a volte in modo assai radicale, l'attuale sistema delle impugnazioni.

Non tutte le innovazioni, naturalmente, hanno pari rilevanza, e per ragioni di comodità di esposizione, oltre che di sintesi, raggrupperò gli articoli non nell'ordine indicato nel testo in discussione, ma in relazione alle materie disciplinate, cominciando da quelli più semplici o che pongono minori problemi di ordine tecnico e politico.

Gli articoli 7, 8, 11 e 12 prevedono il semplice adeguamento a sentenze di proscioglimento, consentendo l'impugnazione anche quando il proscioglimento sia stato pronunciato perché il reato è estinto per amnistia o per prescrizione.

Gli articoli 5 e 10 estendono, per una migliore garanzia del diritto di difesa, gli attuali termini per la presentazione dei motivi d'impugnazione. Si portano da 20 a 30 i giorni previsti per i casi di cui all'articolo 201 del codice di procedura penale, da 3 a 20 quelli oggi previsti dall'articolo 202 del medesimo codice, relativo all'impugnazione per i soli interessi civili, e da 5 a 30 quelli previsti con riferimento all'articolo 507 per l'opposizione a decreti penali.

Ugualmente ispirate al principio della miglior tutela dei diritti dell'imputato sono le disposizioni degli articoli 15 e 16: nel procedimento relativo al ricorso per cassazione, prevedono che, quando sia stato nominato un difensore d'ufficio, l'avviso dell'avvenuto deposito della rquisitoria del pubblico ministero e l'avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria degli atti

per l'esame da parte dei difensori debbono essere notificati anche al ricorrente. Ciò non per sfiducia nei confronti del difensore d'ufficio, ma perché quest'ultimo assai frequentemente finisce con l'essere una figura solo formale, in mancanza del patrocinio dei non abbienti. L'avviso al ricorrente costituisce una forma di miglior garanzia per i diritti della difesa.

Altre disposizioni costituiscono una anticipazione del nuovo codice di procedura penale, perché applicano direttive previste nella legge delega. L'articolo 6 si riferisce alla direttiva 89, che riguarda la previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità delle impugnazioni, ivi compreso il ricorso per cassazione, e la previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza, con adeguate garanzie per la difesa. Su questa materia è stata presentata dall'onorevole Felisetti, e da altri colleghi del gruppo socialista, una proposta di legge, costituita da due articoli. Il secondo, in particolare, vuole introdurre nel codice di procedura penale l'articolo 516-bis, sulla inammissibilità dell'appello, con la seguente dizione: « L'appello è inammissibile se manifestamente infondato. La questione è decisa preliminarmente dalla Corte d'appello in camera di consiglio ». La Commissione si è soffermata su questa proposta ritenuta eccessivamente « tranchante » e sostanzialmente lesiva dei diritti della difesa; lo stabilire infatti che la Corte d'appello decide preliminarmente in camera di consiglio sulla conformità dell'appello ci è sembrato una forte costrizione dei diritti della difesa. Peraltro, abbiamo giudicato positivo il motivo ispiratore della proposta, estendere i casi nei quali si può dichiarare in camera di consiglio l'inammissibilità dell'impugnazione.

L'articolo 6 del testo in esame è volto a sostituire il primo comma dell'articolo 209 del codice di procedura penale, stabilendo: « Il giudice dell'impugnazione pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugna-

zione, ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e condanna alle spese la parte privata che ha proposto l'impugnazione quando ricorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 207 e non è stato già provveduto dal giudice che emise il provvedimento impugnato, quando i motivi non sono esposti nel modo previsto dal sesto comma dell'articolo 201, ovvero quando risulta che l'impugnazione fu proposta da chi non ne aveva interesse e in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge ».

L'articolo 9 rappresenta un'anticipazione della direttiva 79 della citata legge delega; prevede che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza. Si è discusso abbastanza a lungo in Commissione, in sede referente, se questa lettura della motivazione della sentenza dovesse limitarsi soltanto ai procedimenti di competenza del pretore, o se dovesse estendersi anche a quelli di competenza del tribunale.

La mia opinione è che questa possibilità debba estendersi pure alla competenza del tribunale, magari limitando l'operatività ai casi in cui le pene edittali siano comprese entro certi limiti. La Commissione ha, invece, ritenuto, a maggioranza di accedere alla proposta per cui questa previsione debba valere soltanto per i procedimenti di competenza pretorile. Mi permetto di porre all'attenzione della Commissione in sede legislativa la possibilità di rivedere tale decisione, eventualmente estendendola, anche perché essa costituisce un'anticipazione rispetto al nuovo codice di procedura penale. Non mi nascondo che possono esservi una serie di controindicazioni rispetto all'eventualità da me prospettata, ma ritengo che un'equilibrata delimitazione della casistica potrebbe aiutarci a superare le perplessità.

Vorrei ora, *en passant*, richiamare quanto in proposito sostiene il Consiglio nazionale forense, che ci ha fornito un parere del quale dobbiamo essere grati per la precisione e la puntualità che lo

caratterizzano. Il Consiglio si esprime positivamente su tale disposizione, ritenendola particolarmente adeguata specie per i casi di pronuncia ripetitiva, casi che è possibile si verifichino soprattutto nelle preture delle grandi aree metropolitane dove, com'è noto, vi è tra i pretori una ripartizione per competenza delle materie.

Sempre nel quadro delle anticipazioni, vi è la questione relativa all'articolo 13 del testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente, con il quale si introduce l'articolo 516-bis del codice di procedura penale. Quest'ultimo costituisce un'anticipazione della direttiva n. 93, che riguarda la « previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge ». L'articolo 13 prevede la possibilità di applicare questa procedura anche ai casi in cui sia stata chiesta « l'applicazione di una causa di estinzione del reato o della pena, la concessione della sospensione condizionale della pena, o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la riduzione della pena in misura determinata, anche per effetto del riconoscimento di specifiche circostanze attenuanti o dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 del codice penale ». In tutti questi casi si prevede che, se il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione, la corte possa decidere in camera di consiglio.

Il Consiglio nazionale forense, nell'esprimere il suo parere in merito a questa disposizione legislativa, pone due questioni: la prima è forse superata; sull'altra mi permetterò tra breve di richiamare l'attenzione della Commissione. La prima questione riguarda la proposta, avanzata dal Consiglio, di estendere questo meccanismo anche ai casi di applicazione dell'articolo 81 del codice penale. Ho l'impressione che a ciò vi sia già espresso richiamo nel testo dell'articolo 13.

Il Consiglio nazionale forense si domanda inoltre se la richiesta del pubblico ministero sia vincolante o se il presidente possa decidere liberamente. Credo che, per il modo in cui è costruita la norma, debba valere questa seconda ipotesi. In ogni caso, il quesito posto è particolarmente rilevante per il futuro del processo penale. Per tale motivo, mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su tale meccanismo.

Innanzitutto, occorre stabilire a chi spetti l'iniziativa; se, cioè essa sia appannaggio del pubblico ministero che consente o se debba promanare dal collegio. Preannuncio che, in qualità di relatore, presenterò un emendamento a tale riguardo. Allo stato, mi permetto di sottolineare un'altra questione, relativa all'estensibilità di questa procedura anche ai casi in cui la corte riduca la pena nella massima misura possibile, malgrado il difensore non abbia chiesto una riduzione di pena della stessa entità.

Gli articoli da 19 a 23 recepiscono le direttive nn. 77, 80 e 82 in materia di accertamento concreto delle ragioni della mancata presenza dell'imputato al dibattimento. Si tratta dell'istituto della purgazione di contumacia, che esisteva nel codice precedente a quello attuale e che in quest'ultimo fu cancellato, circostanza per la quale il nostro ordinamento è stato criticato in sede internazionale.

Nei dibattiti svoltisi in vari convegni organizzati da università e da camere penali si è espresso un giudizio sostanzialmente positivo su queste disposizioni. Per parte mia, non ritengo opportuno in questo momento soffermarmi in dettaglio sulla materia alla quale i colleghi porranno integrazioni in sede di esame degli articoli.

Sempre in tema di anticipazioni, desidero ricordare che il Governo aveva proposto un articolo (si trattava, per la precisione, dell'articolo 7) che introduceva l'appello incidentale doppio, sia del pubblico ministero sia dell'imputato in applicazione della direttiva n. 90 della legge delega. La Commissione, dopo aver a

lungo discusso, ha ritenuto opportuno stralciare questa proposta del Governo. Ho voluto segnalare tale circostanza ai colleghi, in quanto su di essa bisognerà decidere in via definitiva. La mia opinione personale è che non sia il caso d'introdurre adesso l'appello incidentale: in un nuovo sistema complessivamente diverso sarà anche opportuno introdurre tale istituto, ma nell'attuale, difficile assetto del processo penale ho l'impressione che questa misura scardinerebbe ulteriormente la già « traballante » struttura del processo medesimo.

Passiamo ora ad esaminare i primi due articoli, che io ritengo siano i più delicati. L'articolo 2 abroga il terzo comma dell'articolo 198 ed il quarto comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale. Si tratta delle disposizioni che prevedono che le parti private ed i difensori possono fare dichiarazione di impugnazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Le medesime parti private ed i difensori possono presentare, in base al quarto comma del citato articolo 201, i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Tale disposizione, che è stata accolta senza particolari obiezioni dalla Commissione, ha suscitato, invece, notevoli critiche. In particolare, nel corso di un convegno indetto dalla camera penale di Milano, molti avvocati hanno denunciato questa norma come ingiustamente punitiva per l'esercizio del diritto di difesa.

Preannuncio che, essendomi convinto della giustezza di queste argomentazioni, presenterò un emendamento soppressivo di tale articolo. Per altro, poiché è noto che le motivazioni non vengono trasmesse tempestivamente dagli uffici che le ricevono — si tratta prevalentemente delle preture periferiche — vorrei porre all'attenzione della Commissione l'opportunità di prevedere nei confronti dell'organo di

cancelleria l'obbligo di trasmettere entro un periodo di tempo piuttosto breve (cinque giorni o una settimana) i motivi ricevuti a norma del terzo comma dell'articolo 198 e del quarto comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale. Ciò perché i tempi morti dei processi sono spesso determinati dal « viaggio » che i documenti debbono compiere da una sede all'altra. Qualora venisse accolta la mia proposta, si conseguirebbe un duplice obiettivo: da un lato, infatti, non si peserebbe sull'esercizio del diritto della difesa; dall'altro, si potrebbe garantire la sollecita trasmissione dei motivi al giudice competente.

Questa previsione di termine dovrebbe forse essere assistita da misure disciplinari qualora senza giustificato motivo non si rispettino questi termini. E ciò in analogia a quanto previsto per il magistrato che non rispetti i termini per il deposito della sentenza.

Noi proponiamo che, nel caso in cui non tenga fede a questo termine, il magistrato debba informare il capo dell'ufficio e quest'ultimo il ministro, affinché il guardasigilli, a sua volta, informi il Parlamento, da un lato, sui casi in cui il termine non è stato osservato e, dall'altro, sulle iniziative adottate. Riteniamo che, qualora non vi sia giustificato motivo per il ritardo, si debba procedere disciplinarmente.

Un meccanismo analogo dovrebbe essere previsto quando un cancelliere, o chi per lui, senza giustificata ragione, ometta di trasmettere nei termini richiesti i motivi pervenuti in cancelleria. Questa è una materia assai complessa, che sottopongo all'attenzione dei colleghi.

Quanto all'articolo 1, esso configura un meccanismo che, sostanzialmente, potrebbe consentire l'omissione delle notificazioni e potrebbe costituire uno strumento di maggiore certezza per la determinazione del *dies* dal quale decorrono i termini per l'impugnazione. L'articolo 151 del codice di procedura penale, nel testo della Commissione, prescrive che il giudice depositi la sentenza entro il termine previsto, ampliato a trenta giorni dagli

attuali quindici o, se il procedimento è particolarmente complesso, indichi un termine più lungo, non eccedente il novantesimo giorno. Dal giorno del deposito della motivazione decorrono i termini per la presentazione dei motivi, a meno che la sentenza non sia stata depositata in termini. In questo caso bisognerà attendere la notificazione secondo il criterio ordinario.

A questo punto sono state sollevate alcune obiezioni che impongono un aggiustamento di rotta. La prima è questa: come fa l'avvocato ad avere documentazione del fatto che quel giorno, effettivamente, la sentenza non è stata depositata? Probabilmente, fra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, bisognerà prevederne una in base alla quale il cancelliere, o chi per lui, è tenuto a documentare che, effettivamente, nel giorno stabilito, la sentenza non è stata depositata. E ciò ad evitare che per disguidi burocratici il difensore o l'imputato decadano da essenziali diritti per l'esercizio della difesa.

La seconda questione che è stata posta riguarda un problema che in alcune sedi è risolto *de plano*, ma in altre non lo è per nulla: mi riferisco al problema della documentazione dell'avvenuta presentazione dei motivi di impugnazione. In alcune sedi il difensore può ottenere un timbro che certifica l'avvenuto deposito dei motivi, ovvero copia dei documenti; in altre sedi ciò non avviene. Bisognerà quindi prevedere, con un'opportuna disposizione, il diritto del difensore a disporre, in tutte le ipotesi, dell'attestato dell'avvenuta presentazione, così come, nel caso in esame, va previsto l'attestato della non avvenuta presentazione della sentenza da parte del giudice.

Questa è la materia della quale dobbiamo discutere.

Comunico che il consiglio nazionale ha fatto pervenire tempestivamente il suo parere, mentre non altrettanto hanno fatto, fino ad ora, l'Unione delle camere penali e le camere penali stesse. Nel corso dell'incontro che abbiamo avuto con il presidente dell'Unione ed i presi-

denti delle camere penali di Roma e di Palermo è stato chiesto il parere di questi organismi sul testo in esame, parere del quale avremmo tenuto naturalmente conto.

PRESIDENTE. Ci venne risposto, in quella sede, che tali pareri sarebbero stati inviati.

LUCIANO VIOLANTE. Formulai quella richiesta perché ritenevo i pareri in questione molto interessanti: sarebbe utile insistere per ottenerli ed acquisirli.

A mio avviso — chiedo ai colleghi di decidere al riguardo — al termine della discussione odierna potremmo rinviare di una settimana il seguito dell'esame del provvedimento e, nel frattempo, chiedere al presidente dell'Unione delle camere penali ed ai presidenti delle camere penali di formulare le loro osservazioni o, comunque, di farci pervenire un documento che io personalmente, così come del resto la Commissione, terrò nel massimo conto. Ribadisco che sarebbe di grande utilità sospendere il dibattito e richiedere questi pareri, riprendendo l'*iter* del provvedimento nella prossima settimana.

Nelle more tra il 18 settembre — data nella quale è stato appunto approvato dalla Commissione il testo in sede referente — ed oggi si è aperta una discussione in ordine al problema del ricorso per cassazione. Essa è stata introdotta dal nuovo presidente della Corte stessa, nel suo discorso di insediamento pubblicato sull'ultimo numero del *Foro italiano*. Il presidente ha posto problemi di grande rilievo, sui quali sono intervenuti, sul quotidiano *la Repubblica*, un illustre costituzionalista come il professor Barile, e il professor Vassalli; quest'ultimo ha patrocinato eventualmente un'ipotesi di caducazione dell'effetto sospensivo del ricorso per Cassazione: aspetto, questo, forse assai delicato ma, comunque, da discutere con grande diligenza. Si sta appuntando l'attenzione su questo problema perché le cifre riportate dal presidente di Cassazione danno conto della paralisi in cui versa quest'organo, probabilmente anche per ragioni strutturali; ma questa po-

trebbe essere l'occasione per rivedere taluni meccanismi — senza sacrifici dei diritti della difesa — del ricorso per Cassazione; sarebbe altresì opportuno discutere se non sia il caso anche di chiedere al presidente della cassazione e, eventualmente, anche al procuratore generale, di proporre elementi, suggerimenti, analisi che la Commissione terrà nel debito conto.

Infine, poiché la materia non interessa soltanto l'Avvocatura o la Corte di cassazione, ho l'impressione che potrebbe essere particolarmente utile — ma di ciò è arbitra la Commissione — ascoltare l'Associazione nazionale magistrati e gli organismi rappresentativi dei funzionari amministrativi, tenendo presente che questa è una materia nella quale le cancellerie hanno un peso assolutamente essenziale.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Nel ringraziare l'onorevole Violante per la completa relazione, vorrei osservare che sarebbe opportuno acquisire, anche in via informale, i pareri dell'Unione delle camere penali, del presidente della suprema Corte di cassazione, nonché dell'Associazione nazionale magistrati in ordine al testo unificato delle proposte di legge, già approvato in sede referente. Per questi motivi propongo che la discussione sulle linee generali venga rinviata.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, ritengo sia possibile iniziare la discussione sulle linee generali fin dalla seduta odierna dando la possibilità a chi lo desidera di intervenire nel corso di una successiva seduta.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CORLEONE. Limiterò il mio intervento a brevi considerazioni, in quanto il provvedimento in esame è già stato oggetto di un'ampia discussione in sede referente.

Nel dare atto all'onorevole Violante della completezza e della puntualità della relazione da egli testé svolta che aiuterà tutti i membri della Commissione a lavo-

rare meglio, devo però rilevare che alcune perplessità allora manifestate, e formalizzate, non sono state poste nuovamente all'attenzione della nostra Commissione. Non possiamo approvare delle norme che sono in contrasto con i diritti della difesa; dobbiamo prevedere alcune modifiche che possano dar luogo a futuri e positivi sviluppi.

La modifica dell'articolo 151 del codice di procedura penale, proposta dall'articolo 1 del provvedimento, continua a suscitare in me perplessità, soprattutto in ordine alla determinazione dei tempi a disposizione del magistrato per il deposito della motivazione della sentenza. Sono sicuro che la norma proposta è improntata ad un principio di garanzia, ma — voglio essere quasi provocatorio — proporrei di procrastinare il termine anche oltre i novanta giorni, purché esso venga stabilito con legge. Prevedere una norma puramente ordinatoria mi pare sia un qualcosa che non ha alcun carattere di novità. Possiamo stabilire che il mancato rispetto di quel termine, senza una valida motivazione, costituisca un illecito disciplinare.

Il relatore ha sostenuto che, per quanto riguarda la possibilità di depositare in sedi diverse le impugnazioni, egli condividerebbe le obiezioni mosse: si tratta anche di problemi che riguardano il personale amministrativo per il quale è necessario trovare una soluzione. Queste sono alcune tra le più forti obiezioni che abbiamo sentito risuonare nelle assemblee degli avvocati.

Propongo quindi di trovare una correlazione tra i termini a disposizione del difensore e quelli che il giudice si dà: infatti, se il processo è particolarmente impegnativo, per la stesura delle motivazioni, pure il difensore incontra delle difficoltà, anche se rappresenta un solo imputato. Dobbiamo quindi fare in modo che se il magistrato, ad esempio, ha fissato 90 giorni, ci sia un meccanismo tale da dare un tempo adeguato al difensore. Insomma, le misure innovative che prevediamo non devono essere sentite come

punitive per una componente del processo così importante com'è l'avvocatura.

A proposito dell'appello incidentale, di cui all'articolo 6 del testo in discussione, abbiamo a lungo dibattuto in sede referente, decidendo poi di accantonare l'argomento. Penso perciò che ora, dopo aver ascoltato le indicazioni del relatore, possiamo giungere ad approvare — con le modifiche preannunciate — un provvedimento di qualche utilità, senza « colpire » o dare la sensazione di « colpire » la difesa.

PRESIDENTE. Desidero assicurare l'onorevole Violante sul fatto che, qualora l'Unione delle camere penali, l'Associazione nazionale magistrati e il primo presidente della cassazione ritenessero di proporci elementi, suggerimenti e analisi, essi saranno acquisiti agli atti della Commissione.

Il seguito della discussione delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (3886); e delle proposte di legge Casini Carlo: Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 (3655); Falcier ed altri: Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi della amministrazione giudiziaria (3809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Casini

Carlo: « Ulteriore immissione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli autisti del Ministero di grazia e giustizia assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861 »; Falcier, Savio, Righi: « Immissione degli autisti assunti ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio automezzi della amministrazione giudiziaria ».

Poiché non ci è ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali, rinvio ad altra seduta la discussione del disegno e delle proposte di legge.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Santalco ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri: « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1986.

Avverto che, facendo seguito a quanto richiesto dalla Commissione nel corso della precedente seduta, la XIII Commissione lavoro esprimerà domani il parere di competenza su questo provvedimento. Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (Approvato dalla II Commis-

sione permanente del Senato (3756); e della proposta di legge Contu: Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato (180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1986, e della proposta di legge di iniziativa del deputato Contu: « Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio nazionale del notariato ».

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali, rinvio ad altra seduta la discussione del disegno e della proposta di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (3876) e delle proposte di legge Caprili ed altri: Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (934); Testa: Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive (3100); Servello ed altri: Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (3701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caprili ed altri: « Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; Testa: « Provvedimenti per la lotta alle frodi sportive »; Servello ed altri: « Norme contro la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva ».

Ricordo che l'onorevole Nicotra ha svolto la sua relazione nel corso della seduta del 12 febbraio 1987.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO MACERATINI. Dopo gravi difficoltà procedurali, indubbiamente legate al modo di lavorare del Parlamento, di cui nessuno ha colpa o, forse, tutti abbiamo colpa, finalmente la Commissione giustizia della Camera affronta la problematica concernente la corruzione nell'attività sportiva.

Già l'onorevole Nicotra, nel corso della sua relazione, ha illustrato lo scenario nel quale il provvedimento in discussione si colloca, uno scenario che suscita gravi preoccupazioni in coloro che seguono il fenomeno sportivo, in quanto attorno a quest'ultimo si è andato sempre più determinando un clima di intimidazione, di violenza, di irrazionalità assolutamente antitetico ai motivi ispiratori dell'attività sportiva, che è stata sempre considerata come una medicina sociale, in quanto essa costituisce un correttivo ed un elemento integratore nella formazione della personalità umana. Adesso, per una perversa distorsione della stessa, l'attività sportiva sta sempre più diventando — basti pensare a quanto è accaduto negli stadi a livello di trasgressione generalizzata nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine — un elemento perturbatore della pace sociale.

Questo è lo scenario che evidentemente non possiamo illuderci — sarebbe velleitario farlo — di cambiare radicalmente con il provvedimento in esame; piuttosto, adottando un criterio di buon senso che, per altro, dovrebbe soccorrere ogni azione della vita quotidiana, il problema dovrà essere affrontato gradatamente. È improbabile, infatti, che un fenomeno sociale sia prodotto da una sola causa; normalmente sono varie le ragioni che concorrono a determinarlo. Pertanto, è sempre sbagliato ritenere di possedere l'arma segreta o di poter risolvere « con un colpo di bacchetta magica » i problemi. Un simile modo di procedere, alla

fine, diventa una vera e propria mistificazione logica, prima ancora che pratica.

È pur vero che vanno prese di mira talune situazioni che possono costituire le concause di quei fenomeni, per giungere a ridurre o addirittura ad annullare gli effetti negativi degli stessi. Il procedimento è analogo a quello che si segue in chirurgia quando si interviene su un corpo malato per un trauma caratterizzato da una ferita da cui sgorga molto sangue. In primo luogo, si cercherà di tamponare la ferita, perché l'operazione riesca perfettamente, altrimenti l'operazione sarà perfettamente riuscita, ma il paziente morirà per emorragia.

Una delle cause — certamente non l'unica, pur avendo un peso assai rilevante — è quella costituita da una ragnatela di interessi legati alla criminalità organizzata, interessi che si sono innestati, a mo' di parassiti, sul corpo delle attività sportive e delle manifestazioni calcistiche in particolare.

È noto che, secondo stime effettuate dalla guardia di finanza, in questo momento le scommesse clandestine in materia di partite di calcio raggiungono un giro di affari di cento miliardi a settimana, cifra davvero impressionante ove si consideri che il Totocalcio, cioè la struttura pubblica, legale di scommesse non supera mai, tra montepremi, quota del CONI e quota destinata all'erario, l'importo complessivo di 60-70 miliardi. Basta questo dato per avere la plastica ed immediata evidenza del fatto che la malavita organizzata gestisce una macchina di scommesse che è quasi doppia rispetto a quella gestita dallo Stato o dalle sue promozioni.

Già questa circostanza dovrebbe da sola essere sufficiente ad indurci a provvedere subito, in quanto si tratta di una ingentissima quantità di soldi che viene sottratta all'erario dello Stato, oltre che ai vincitori, anche se questo è forse l'aspetto meno grave dal punto di vista sociale. Il problema è che questo danaro viene sottratto al mondo sportivo in generale, in quanto è noto che un terzo dei proventi realizzati con il Totocalcio costi-

tuisce l'unica fonte di finanziamento per lo sport in Italia: 36 federazioni sportive che rappresentano le discipline più diverse possono continuare ad esistere grazie a quell'unica fonte, riuscendo anche a crearsi un'immagine, dal punto di vista dell'agonismo, assolutamente ben accetta sul piano internazionale, grazie ad una formula che ci viene invidiata da tutti. L'Italia è l'unico paese in cui lo sport non solo non riceve finanziamenti dallo Stato, ma gliene fornisce settimanalmente: come ho già detto, un terzo dei proventi settimanali del Totocalcio finisce, infatti, nelle casse dell'erario.

Pertanto, uno Stato che, in un certo senso, è « parassita » del movimento sportivo deve preoccuparsi di tutelare quest'ultimo. Non provvedendo in tal senso, infatti, non solo si incentivano fenomeni di delinquenza quanto mai deplorabili e che dovranno essere eliminati con il massimo rigore, ma si danneggia l'attività sportiva che non costa nulla allo Stato. Parlando di queste cose mi rendo conto di quanto l'Italia sia lontana da altre nazioni civili ed evolute come la nostra, ma che intervengono costantemente per sostenere lo sport inteso, appunto, come medicina sociale. La necessità di sostenere lo sport è, dunque, uno degli scopi che si prefigge il disegno di legge in esame, così come le proposte di legge — tra cui quella presentata dal mio gruppo — ad esso abbinata.

Della preoccupante espansione della delinquenza nel campo delle scommesse clandestine, come ho già detto, si è occupata prevalentemente, la guardia di finanza, insieme alla polizia ed ai carabinieri. A seguito di approfondite indagini, si è potuto accertare che il reticolato di scommesse clandestine è completamente nelle mani della camorra, al punto tale che addirittura l'attendibilità dei risultati può essere messa in seria discussione. Infatti, a nessuno può sfuggire che, se su un risultato calcistico dato per pacifico si scatena una massa di scommesse si possono verificare, e si sono verificate, manovre trasversali per determinare un risultato diverso, che farebbe entrare nelle

casce dell'organizzazione camorristica, che detiene il monopolio del gioco clandestino, somme enormi.

Posso dirvi — si tratta di una notizia del CONI che non ha motivo di nascondersela — che in questo momento i giocatori di una squadra particolarmente ben piazzata nella classifica del campionato italiano di calcio vengono costantemente scortati, perché si teme per la loro incolumità, essendo essi già fatti oggetto di minacce per indurli a comportamenti sportivi diversi da quelli che hanno finora espresso, con evidenti riflessi sulle scommesse nonché sulla loro incolumità personale, ove non aderiscano alle richieste formulate loro attraverso queste minacce.

Tutto ciò può essere sufficiente a far capire l'importanza del provvedimento al nostro esame che consta di pochi articoli e che, a mio avviso, costituisce uno dei modi seri e concreti attraverso i quali si può iniziare a contrastare l'avidità della delinquenza organizzata, colpendola proprio laddove essa crea notevolissime fonti di entrata e che poi consentono ad essa sola, al di fuori dello Stato, di rappresentare un punto di riferimento in grado di gestire affari di ampiezza enorme. Perché solo una grossa organizzazione — nella fattispecie un'organizzazione delinquenziale — può permettersi la funzionalità del meccanismo: infatti, la sera stessa del giorno in cui sono effettuate le gare, vengono pagate le scommesse fatte su tutto il territorio nazionale. Rendiamoci conto di quali potenzialità criminogene, da tutti i punti di vista, si celino in questo campo.

Per molti aspetti so di sfondare porte aperte, perché chi mi ascolta è assolutamente d'accordo con queste considerazioni: tuttavia, poiché siamo in sede legislativa e del dibattito sarà redatto il *Resoconto Stenografico*, occorre dare anche in questo modo testimonianza della consapevolezza che il Parlamento ha delle proprie responsabilità in ordine a questa materia.

Preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti — sui quali, tuttavia, non farò questioni « di bandiera » — in quanto

ritengo che, sotto taluni aspetti, le sanzioni previste siano troppo severe e, sotto altri, troppo esigue. Ciò, tuttavia, non sarà motivo di protesta da parte mia.

È invece molto importante sottolineare — e mi avvio alla conclusione — anche un altro versante del problema che, forse, ha richiamato più degli altri l'attenzione della maggior parte dell'opinione pubblica: mi riferisco alla frode sportiva in ordine ai risultati delle gare, anch'essa legata al meccanismo camorristico (uso questo aggettivo per riassumere l'aspetto delinquenziale della situazione).

Sono previste dal testo in esame sanzioni penali per chi violi la genuinità del risultato nelle manifestazioni calcistiche commettendo atti fraudolenti; ed è prevista altresì un'aggravante qualora le gare sulle quali quegli atti fraudolenti hanno influito siano fra quelle per cui era stato regolarmente espresso il pronostico. Pertanto, tutti gli aspetti del problema dovrebbero risultare così disciplinati.

Dico subito che altre questioni si aprono nel mondo dello sport per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento della giustizia sportiva: quest'ultima va considerata come un organismo autonomo, separato ovviamente da quello che fa capo allo Stato, ma che, come ci insegna la dottrina pubblicistica da Santi Romano in poi, ha la propria dignità, deve funzionare, ha proprie regole che debbono essere rispettate. L'interferenza fra i giudizi penali pendenti ed il definitivo accertamento, in sede di giustizia sportiva, dei comportamenti non corretti, creerà al mondo dello sport alcuni problemi. È vero, infatti, che la legge parla di una influenza dell'esercizio dell'azione penale rispetto all'omologazione dei risultati delle gare, ma ciò non toglie che, ove in sede penale fosse accertata una responsabilità del dirigente, del giocatore, del tecnico, tale responsabilità non potrebbe, alla lunga, non incidere, nel senso che la società cui quel soggetto appartiene, potrebbe, a distanza di uno o due anni, quando il giudizio fosse concluso, essere penalizzata con la modifica del risultato acquisito sul campo.

So che tali problemi sono all'attenzione degli uffici legislativi e degli organismi della giustizia sportiva; però queste preoccupazioni, in quell'ambiente, sono considerate senz'altro da accantonare rispetto a quelle di carattere generale che, anche sulla falsariga di quanto ha detto il relatore, fanno sì che anche il mondo dello sport accolga positivamente l'emanazione di una legge penale volta a compiere opera di dissuasione, ad impedire questo germinare di delinquenza intorno al mondo dello sport.

Risolveremo poi con buon senso e buona volontà i problemi di quadro e di contenuto nell'ambito della programmazione relativa a questo settore: ma ciò che sta a monte è molto più importante e deve essere risolto.

Mi auguro che questo *iter* legislativo sia il più rapido possibile; le sorti della corrente legislatura non sono nelle mie mani, ma, da osservatore attento delle cose, faccio presente che, approvando sollecitamente il provvedimento, eviteremo il rischio che la legislatura si concluda prima di aver compiuto quest'opera valida, giusta, per lo sport e la società del nostro paese.

RAFFAELE RUSSO. Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo democristiano esprimo parere nettamente favorevole al disegno di legge in esame, ed auspico che esso venga varato dalla Commissione nel più breve tempo possibile.

L'onorevole Nicotra, nella sua relazione, ha ampiamente illustrato le esigenze alle quali, con il provvedimento all'ordine del giorno, si intende dare risposta. La prima è quella di salvaguardare la correttezza tipica delle gare sportive e, quindi, disciplinare l'illecito sportivo. Si tratta di una necessità emersa con sempre maggiore evidenza negli ultimi tempi ed alla quale il Parlamento deve far fronte emanando una normativa precisa. Svolgo queste considerazioni con profonda malinconia, perché sarebbe stato opportuno che il mondo dello sport non avesse richiesto una normativa penale (il

relatore, al riguardo, ha posto in evidenza come in molti paesi non vi sia stato bisogno di fare ricorso ad una normativa di tale natura).

La seconda esigenza cui si intende dare risposta con il disegno di legge in discussione è quella di perseguire penalmente le scommesse clandestine che, nel nostro paese, stanno vivendo un momento di massima diffusione.

Come si legge sui giornali, tutte le città chiedono allo Stato di poter gestire direttamente il lotto ed altri giochi e, naturalmente, la malavita approfitta anche di questa « moda » generalizzata: di ciò il mondo dello sport non poteva non subire le conseguenze. Era fatale che la criminalità organizzata rivolgesse il suo interesse anche a questo settore così importante della vita sociale e — perché no? — economica del paese. Conseguentemente, si è costituita una grossa ragnatela su tutto il territorio nazionale che tende a capovolgere i risultati delle competizioni sportive: siamo arrivati ad un punto veramente preoccupante. È del pari preoccupante l'organizzazione criminale che ne è emersa perché le somme enormi che essa guadagna vengono riciclate ed impiegate in altri campi.

Io sono stato eletto nella circoscrizione di Napoli e Caserta e faccio quindi queste affermazioni con grande amarezza, perché è proprio nella città partenopea che il fenomeno ha assunto proporzioni veramente enormi.

Detto questo, è sottinteso che il provvedimento dovrà rispondere ad ambedue queste esigenze: la salvaguardia della correttezza dello svolgimento di competizioni agonistiche e la persecuzione delle scommesse clandestine.

Nell'annunciare che il gruppo della democrazia cristiana è pronto ad esaminare gli articoli e gli emendamenti ad essi riferiti, ribadisco che il principio di fondo in base al quale vi potrà essere un'autonomia tra disposizioni legislative e norme dell'ordinamento sportivo soltanto se l'un campo non viene invaso dall'altro. Non è possibile che le sentenze del giudice penale possano avere un effetto an-

che sui risultati. I due « mondi » devono rimanere distinti. L'ordinamento penale deve consentire di perseguire le responsabilità in relazione alle fattispecie che il disegno di legge al nostro esame propone. È con questo spirito che ci dichiariamo disponibili a proseguire e ad approvare al più presto possibile il provvedimento al nostro esame.

FRANCESCO MACIS. La punibilità dei fenomeni di corruzione che si sono verificati nel mondo dello sport è prevista sia dall'ordinamento sportivo, sia da quello penale. Quando è intervenuta la magistratura ordinaria è stato applicato soprattutto l'articolo del codice penale che configura il delitto di truffa. Sono stati coinvolti alcuni dirigenti e giocatori di squadre di calcio, ma l'esperienza acquisita ha dimostrato quanto siano necessarie delle norme legislative specifiche.

Come alcuni colleghi hanno sottolineato, ci troviamo ad esaminare delle norme atte a reprimere fenomeni di corruzione molto vasti, collegati a settori della malavita, in grado di assumere proporzioni estremamente pericolose che appaiono inarrestabili. Ricordo a me stesso che in questi ultimi anni, nel mondo del calcio, si sono verificati due gravi scandali. Evidentemente ciò rivela l'esistenza di fenomeni estesi e comprensibili solo se si tiene in conto quanto è avvenuto nella nostra società industriale: da tempo si sono registrati fenomeni di attività illecite soprattutto nel mondo delle scommesse clandestine. In alcuni paesi queste attività hanno assunto proporzioni preoccupanti; credo che in Italia esse esistessero già da tempo, soprattutto in settori che non avevano un'immediata rilevanza esterna. Non ho alcun elemento, e non vorrei essere frainteso, ma ritengo che nel mondo dell'ippica da tempo « fioriscano » le scommesse clandestine.

Nel momento in cui l'attività sportiva cui si riferisce il fenomeno della corruzione assume un carattere di popolarità — quale oggi assume il calcio — gli illeciti creano notevole disorientamento allontanando il pubblico dalle scommesse lecite,

come il Totocalcio, fondamentali fonti di finanziamento delle attività sportive.

Per queste ragioni ritengo sia opportuna la previsione di una disciplina penale assai precisa. Ritengo che il disegno di legge n. 3876 e le proposte di legge collegate rispondano a queste esigenze. A parte alcuni elementi di imperfezione — sui quali ritornerò nel corso degli esami degli articoli — il disegno di legge si segnala per la completezza che lo caratterizza.

Per quanto riguarda l'articolo 1, non credo che in una norma penale possa essere ricompresa l'ipotesi di un « comportamento contrario all'etica sportiva ». Ritengo questa un'affermazione generica che mal si concilia con la necessità che la norma penale sia riferita a condotte ben precise.

Altre proposte di legge — che pur non rivestono un carattere di completezza analogo a quello del disegno di legge — adottano però in materia soluzioni più che accettabili.

Rimane anche aperto il problema del rapporto tra il giudicato penale e l'omologazione delle gare. In questo senso ha ragione il collega Russo quando sostiene l'opportunità di un momento di riflessione. Se da una parte è necessario dare certezza del risultato delle gare sportive, dall'altro è chiaro che, una volta che si accerta in sede penale il comportamento illecito che ha portato all'inquinamento della competizione, tale fatto non potrà non avere rilievo ai fini del risultato.

Adottare una sorta di norma sospensiva della validità del risultato sino al giudicato penale è questione sulla quale sarà necessario riflettere, in quanto una norma penale avrebbe un'efficacia ed un effetto nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Una norma penale che preveda una fattispecie, quale la corruzione sportiva, è senz'altro necessaria, ma non credo che si possa risolvere il problema del malcostume adottando delle norme penali. Tutti siamo consapevoli del fatto che nel mondo degli sport più popolari vi siano interessi enormi all'« interno » dei quali è logico che vi siano fenomeni di corru-

zione. Quando questi ultimi hanno raggiunto persino dei professionisti e dei dirigenti di società, quando il fenomeno della corruzione sportiva ha assunto queste proporzioni, è evidente che la previsione di una nuova norma penale ha l'effetto di perseguire con maggiore efficacia questi casi, ma non certamente quello di reprimere il fenomeno; pur tuttavia, essa costituisce un momento di attenzione, da parte del Parlamento e del mondo politico, nei confronti di questa problematica, un segnale dato al mondo dello sport, senza avere la pretesa di risolvere il problema della corruzione.

È altresì opportuna una riflessione sul collegamento esistente tra repressione delle frodi e della corruzione sportiva e misure di prevenzione, a seguito dell'esperienza non sempre positiva che è stata fatta nell'applicazione delle norme al riguardo: anche su questo argomento dovremo tornare a discutere.

Ritengo che il disegno di legge possa costituire la base — offrendo un quadro più ampio — per formulare, in tempi rapidi e con un lavoro serrato, la normativa che è necessaria ed attesa.

Il disegno di legge potrebbe però essere completato dalla valutazione di un altro elemento, sul quale il Parlamento in occasione di questo dibattito non può non soffermarsi: mi riferisco alla violenza che si registra oggi nell'ambito delle attività sportive e negli stadi. Si tratta di un fenomeno molto ampio, che non si può soltanto reprimere penalmente.

Attraverso delle proposte di modifica, il gruppo comunista intende richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di affrontare i due elementi che affliggono il mondo dello sport: da una parte, gli interessi economici, che giungono sino a provocare corruzione, dall'altra le manifestazioni di violenza, esterna al mondo sportivo.

Ritengo che non solo da parte nostra, ma anche e soprattutto da parte del Governo (mi riferisco sia al Ministero di grazia e giustizia, sia a quello dell'interno) sia necessario avanzare una serie di proposte che completino il provvedimento

in discussione, dimostrando che il Parlamento ha ben presente il mondo dello sport, e vuole aiutarlo ad eliminare queste metastasi che possono compromettere la vitalità, arginando sia la corruzione, sia i fenomeni di violenza.

MICHELE CIFARELLI. Io, che pure non mi interesso a fatti sportivi, ritengo che ogni cittadino debba avere piena consapevolezza di certi fenomeni di malcostume, e dei sempre più numerosi episodi di criminalità organizzata, come pure di quelle manifestazioni di violenza, sulle quali sentiamo poi discettare sociologi più o meno da strapazzo, quando qualche caso è avvenuto.

La sensazione che si ha, nell'esaminare il disegno di legge, è che si voglia, in definitiva, salvaguardare una specie di « santuario », che è appunto quello dello sport. Si vuole colpire la corruzione, ma non si vogliono toccare i risultati raggiunti nelle gare sportive; si vuole reprimere in un settore in cui non solo non ci sono lealtà e *fair play*, ma si scatenano manovre di ogni genere e frodi con conseguenze spesso molto gravi, ma nello stesso tempo si dice che quello che è fatto è fatto, ognuno « si conta i suoi morti » e a ciascuno restano i propri campioni. Mi sembra di ricordare la favoletta del lupo pentito che, mentre si stava confessando, ad un certo punto invitò il prete a concludere in fretta, perché il gregge stava uscendo, ed esso doveva tornare a svolgere la sua attività di mangiatore di pecore.

Questa mentalità muove — per coloro che comunque partecipano alle frodi — da quello stato d'animo di chi è capace di barare anche al solitario: la passione sportiva porta a deformazioni tali da ritenere che la propria squadra debba vincere ad ogni costo.

La sostanza del problema, signor presidente, è che non ritengo sia sufficiente parlare unicamente di calcio-scommesse o di « totonero »; infatti, prendendo in considerazione questi elementi, noi vediamo solo le conseguenze e non la causa del fenomeno.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede la punizione per chi corrompe qualcuno dei partecipanti ad una competizione agonistica per influire sull'esito della gara: qui non ci troviamo di fronte a pubblici ufficiali, o ad incaricati di pubblico servizio, tuttavia si tratta di personaggi ben più potenti.

Non si può ammettere poi che i reati in questione, una volta accertati, non influiscano sui risultati delle gare: in questo modo vengono a cadere le conseguenze di un illecito, che invece dovrebbero ripercuotersi in ogni sede ulteriore. Il problema si riferisce alle conseguenze dell'azione penale, ed io ho sempre nutrito dei dubbi — avendo la concezione dello stato di diritto — su questa valutazione della giustizia sportiva. Anzi, devo dire che mi ha fatto provare rammarico e compassione l'atteggiamento di certi magistrati che si « impancano » a portatori di ordine e di giustizia — spesso approfittando soltanto del nome di magistrati —, salvo certe conseguenze che tutti conosciamo.

Ritengo quindi che dobbiamo affrontare il problema in questione nel suo complesso, mentre ci stiamo occupando soltanto delle scommesse illecite. È necessario incidere nei confronti di coloro che con la frode « minacciano » il buon esito del risultato sportivo. Infatti, vi può essere « totonero » anche in relazione a frodi che non vi sono, come pure esistono preoccupanti fenomeni di frode in competizioni agonistiche non necessariamente legate al calcio scommesse.

Vi sono posti in cui esiste una vera e propria mania della scommessa: Napoli è forse tra questi, ma anche fuori dall'Italia il fenomeno esiste; basti pensare al fatto che gli statunitensi scommettono su tutto.

Per nostra chiarezza e per evitare di varare una norma in grave contraddizione con l'ordinamento giuridico, dobbiamo dire se intendiamo semplicemente perseguire le fraudolente violazioni del Totocalcio, oppure se vogliamo colpire anche la frode, la truffa sportiva, la violenza indirizzata ad alterare i risultati. In questo secondo caso, infatti, non si può

partire dal principio che « i risultati non si toccano ». A questo proposito, debbo dire che il provvedimento in discussione contiene una serie di norme a dir poco discutibili. Abbiamo imparato fin dalla scuola che la prima barriera dell'onesto vivere è affidata alla legge penale: questo rappresenta il minimo del minimo etico.

Ribadisco, perciò, la necessità di non considerare i reati perseguiti dal provvedimento in esame come concernenti la giustizia sportiva: così facendo, si varrebbe una legge demagogica e non si darebbe attuazione ai principi dello Stato di diritto.

Mi dichiaro conclusivamente d'accordo sull'ipotesi di assumere il disegno di legge come testo-base, convenendo sulla opportunità di pervenire rapidamente ad una sua rapida approvazione.

PIERLUIGI ONORATO. Vorrei brevemente esprimere una valutazione di carattere normativo sulla riforma al nostro esame, che forse non può essere fatta oggetto di eccessive speranze neppure da parte di coloro che l'hanno proposta; nello stesso tempo, però, essa non deve essere sottovalutata, perché almeno una leggera valenza riformatrice può essere riscontrata in questo testo.

Ritengo particolarmente giusta l'intenzione del legislatore di raggiungere due obiettivi: il primo consiste nel colpire la corruzione nelle competizioni sportive, mentre il secondo tende a stroncare l'esercizio abusivo delle scommesse in relazione alle competizioni agonistiche o sportive. Infatti nel « sottobosco » variegato e molto diffuso delle scommesse clandestine sembra che, in effetti, si producano come funghi episodi di violenza e di ricatto. Anche a noi sono pervenute voci di gravi condizionamenti operati nei confronti dell'attività sportiva.

Una terza esigenza, indicata dal collega Macis, è quella rappresentata dalla necessità di colpire i fenomeni di violenza negli stadi; al di fuori, pertanto, del reato di frode, s'intende perseguire la violenza in quanto tale, cosa per la quale, per altro, esistono già gli strumenti normativi

di carattere penale e, pertanto, gli interventi dovranno essere prevalentemente a livello preventivo e di controllo da parte delle forze dell'ordine.

Limitiamoci ai primi due obiettivi che ho indicato. In effetti, per quanto concerne il reato di frode in competizioni sportive, di cui alla rubrica dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sarebbe forse necessario un ripensamento, poiché siamo presenza, più che di un reato di frode, di una forma di corruzione. Infatti, il profilo della frode patrimoniale si ravvisa solo nel caso in cui l'esito della competizione influisca in modo determinante su un risultato. In tutti gli altri casi vi è un semplice condizionamento, che rappresenta il *vulnus* della correttezza dell'esito sportivo.

Il problema che si è posto — in questo senso ritengo accoglibili le argomentazioni di chi tende a minimizzare la riforma — è quello di poter colpire tali comportamenti con la normativa vigente per il reato di truffa. Ribadisco che tale reato è ipotizzabile soltanto quando la corruttela verso i partecipanti alla competizione agonistica influisca non solo sull'esito della stessa, ma anche sul concorso-pronostico. Riconosco, tuttavia, che al di fuori di questi casi la fattispecie in oggetto rimarrebbe priva di sanzione penale. In tal senso, la riforma andrebbe giustamente a colpire la cosiddetta corruzione nelle competizioni agonistiche.

Mi pare che, però, rappresenti una classica « riforma-manifesto » quella concernente la turbativa della competizione agonistica, che viene ad accodarsi come complementare alla fattispecie penale della frode. Non so in che misura questa fattispecie di illecito amministrativo troverà concreta applicazione, né riesco ad immaginare come sia concretamente configurabile l'opera intesa a turbare il regolare svolgimento di una competizione agonistica al di fuori dell'offerta di danaro. Inoltre, non so neppure in che misura l'autorità competente, il prefetto, avrà capacità investigativa in proposito. In sostanza, bisognerà attentamente riflettere su cosa significhi l'espressione « tur-

bativa di una competizione agonistica »: è configurabile come tale la circostanza per cui l'allenatore di una squadra incita i suoi a vincere perché, in caso contrario, prenderà provvedimenti? .

Il secondo obiettivo è rappresentato dall'esercizio abusivo di giochi e scommesse: in questo campo, a mio avviso, la portata riformatrice del provvedimento in esame è minima, perché vengono semplicemente aumentate le pene già previste per questo reato e viene definita una fattispecie penale unica. Ricordo, al riguardo, che per l'esercizio dei giochi e delle scommesse esiste il monopolio da parte dello Stato, istituito, per il lotto, nel 1982, e per gli altri giochi e le scommesse nel 1948. Ora, io credo che in relazione a quest'attività illecita si possa anche prevedere un incremento delle pene; tuttavia, ritengo che dal punto di vista della tecnica legislativa sia discutibile eliminare le sanzioni specifiche previste, per il gioco del lotto, dalla legge del 1982, e, per le scommesse, dal decreto legislativo del 1948, unificandole con una diversa normativa. A mio avviso, potrebbe forse essere opportuno mantenerne in vita alcune, quali, ad esempio, quelle relative al gioco del lotto.

Sottopongo alla valutazione del relatore queste considerazioni, affinché egli possa predisporre modifiche volte a rendere più razionale il testo senza porre in secondo piano il carattere politico della scelta di aumentare le pene già previste.

Vorrei inoltre brevemente accennare alla pregiudizialità o meno del giudizio penale in ordine all'omologazione delle competizioni sportive; desidererei, altresì, anche affrontare la tematica delle misure di prevenzione.

Non sono un esperto di diritto sportivo e neanche un conoscitore di tale materia, però, a mio avviso, occorre verificare il rapporto esistente fra l'ordinamento giuridico sportivo e l'ordinamento giuridico generale, se vogliamo intervenire con coerenza. Desidero richiamare gli articoli 27 e 28 del codice di procedura penale, relativi alla pregiudizialità del giudizio penale rispetto ad altri giu-

dizi, in cui si dice che, ove in altri giudizi si controversa di un diritto oppure del risarcimento del danno, in qualche modo il giudicato penale fa stato per quanto riguarda l'accertamento del fatto e, in parte, l'accertamento della materialità dei fatti. Pertanto, occorre verificare se il diritto sportivo accetti che una competizione agonistica venga omologata qualora, in un giudizio penale, sia stato stabilito che, al riguardo, è stata posta in essere una frode. Ritengo che su tale aspetto occorra riflettere ancora. Fra l'altro, la relazione introduttiva al disegno di legge in esame spiega che l'articolo 2 — il quale, appunto, stabilisce l'ininfluenza del giudice penale sull'omologazione delle gare — assolve una mera funzione chiarificatrice: ebbene, io non so se tale norma abbia questa funzione, nel momento in cui sancisce la non influenza dell'eventuale azione penale in ordine all'omologazione del risultato sportivo.

Quanto alle misure di prevenzione, se ne amplia lo spettro di applicabilità: mi riferisco, in particolare, alla diffida ed alla sorveglianza speciale. Nell'ambito della logica che presiede al primo tipo di provvedimento, si estende la possibilità di diffidare chi eserciti giochi e scommesse clandestine: si amplia, cioè, il concetto di gara ricomprendendovi anche altri tipi di competizioni sportive. Senza entrare nel merito politico dell'istituto della diffida, osservo che tale modifica ha un effetto razionalizzatore nell'ambito della filosofia di questo istituto.

In tema di sorveglianza speciale, invece, si prevede la possibilità di affiancare a tale misura il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, si accettano scommesse autorizzate, ovvero si tengono giochi d'azzardo. Desidero rilevare, al riguardo, che tale divieto, più che al soggetto che compie atti di corruzione per alterare il risultato delle competizioni agonistiche o a colui che esercita abusivamente scommesse, è diretto a chi commette atti di violenza negli stadi. Cioè, questa misura di prevenzione, in qualche modo, mira a colpire coloro che esercitano violenza

piuttosto che coloro i quali pongono in essere atti che ricadono nelle fattispecie penali in esame. Desidero rilevare, infine, come la riforma del costume, soprattutto biente così complesso qual è il mondo dello sport, non sia affidabile soltanto al controllo penale.

Per quanto riguarda la celerità di questo iter legislativo, sono d'accordo sulla necessità di evitare la costituzione di un comitato ristretto, anche se all'esame della Commissione sono sottoposti vari provvedimenti: infatti, il disegno di legge governativo è molto articolato e completo e, pertanto, adottandolo come testo base, si potrà procedere senz'altro nella discussione.

FRANCESCO CORLEONE. Le argomentazioni dei colleghi intervenuti hanno fatto aumentare le perplessità che avevo in ordine al provvedimento oggi al nostro esame. Appare chiaro il fatto che, allorché si discusse l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione delle proposte di legge sulle scommesse clandestine e sulla tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni sportive, si intendeva intervenire per combattere il fenomeno del « totonero » legato a quella criminalità organizzata che tutti ritengono di dovere prevenire e colpire.

Da un esame dei progetti di legge, invece, rilevo che essi propongono misure riguardanti la lotta alle frodi in competizioni agonistiche. Il disegno di legge d'iniziativa governativa, all'articolo 3, prevede norme in ordine all'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa. Si tratta di due fattispecie diverse, non facilmente conciliabili. Un fatto è se noi sosteniamo che il « totonero » si configura come un'attività illecita di per sé — in quanto organizzato al fine di raccogliere denaro per creare degli illeciti guadagni —, quindi da colpire; altra cosa è considerarla un'attività che riesce ad essere fonte di utili ricorrendo soprattutto alla falsificazione dei risultati delle competizioni.

PRESIDENTE. L'articolo 3 del disegno di legge n. 3876 prevede proprio delle norme in tal senso.

FRANCESCO CORLEONE. Poiché l'onorevole Maceratini parlava di un giro d'affari per centinaia di miliardi di lire a settimana, ciò vuol dire che non c'è un risultato che possa essere considerato attendibile.

Già nel 1966, l'allora ministro Reale sosteneva che un eventuale giudizio penale poteva non influire sul giudizio di natura sportiva. Il dibattito si svolse in Parlamento circa vent'anni fa; adesso lo riprendiamo.

Se i proponenti i progetti di legge in discussione sono del medesimo avviso del ministro Reale, ritengo inaccettabile un simile principio. Non è possibile, infatti, che il giudizio penale non abbia alcuna influenza sul risultato della competizione, proprio perché potrebbe essere l'organizzazione del « totonero » a determinarlo.

Si tratta di problemi che devono essere approfonditi. Molto spesso ai giocatori si chiede il « rispetto del loro non saper giocare », niente di più. Tra l'altro, bisogna considerare il fatto che una squadra è composta di undici atleti, di un allenatore e dei dirigenti: credo non sia semplice realizzare la frode per influenzare i risultati.

Per quanto riguarda le pene accessorie, di cui all'articolo 6 del disegno di legge, devo esprimere alcune perplessità. Ritengo che quella previsione sia molto simile alle « gride manzoniane »; pur condividendo lo spirito delle norme, non sono d'accordo sull'istituto della sorveglianza speciale o della diffida.

Per quanto riguarda la turbativa di competizioni agonistiche, di cui all'articolo 8, devo dire che è assai difficile identificare tale fattispecie. È necessario prestare molta attenzione: si tratta di una parte molto debole della proposta che ritengo inaccettabile.

Per quanto riguarda il problema della frode in attività sportive, andiamo su un terreno molto paludoso ed indefinito, soprattutto se si prevede che l'illecito penale non abbia alcuna influenza sul risultato della competizione sportiva. Il vero problema è quello dell'organizzazione delle società sportive, dei presidenti, dei

« troppi soldi » che girano, dei « personaggi » che fanno la guardia del corpo dei giocatori; si tratta, insomma, di tutto un mondo che vive su un sistema di premi offerti dalle società quali incentivi.

Per di più, mi pare che non sia il modo migliore di procedere, per un legislatore, quello di individuare un reato, e poi dichiarare che esso non conta nulla quando si tratta dell'omologazione delle gare sportive.

Ritengo che per il momento sarebbe più utile limitarci ad affrontare la problematica di cui all'articolo 3, magari migliorandolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo sin d'ora che la Commissione scelga, come testo-base per la discussione degli articoli, il disegno di legge n. 3876.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, questa decisione sveltirà certo molto i nostri lavori: ma poiché le questioni da affrontare sono molte e delicate, possiamo rinunciare alla costituzione di un Comitato ristretto a condizione che si tengano nella giusta valutazione gli emendamenti presentati, magari — se sarà necessario — discutendone in modo informale con interruzioni in corso di seduta, come abbiamo fatto per altri importanti provvedimenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di assunzione del testo-base che ho poc'anzi formulato.

(È approvata).

Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

Sospendo ora la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 15.

Seguito della discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3598) e della proposta di legge Savio e Scaiola: Modifica dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, recante aumento dell'indennità spettanti ai custodi in materia penale (4138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio e Scaiola: « Modifica dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836, recante aumento delle indennità spettanti ai custodi in materia penale ».

Ricordo che, nella seduta del 12 febbraio 1987, è stata iniziata la discussione dell'articolo 2 e che il deputato Pedrazzi Cipolla, nel corso di tale seduta, aveva suggerito di aumentare a lire 25.000 l'indennità di trasferta di cui al primo comma. Ricordo, altresì, che da parte di alcuni deputati si era suggerita la soppressione dei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

Poiché il relatore, onorevole La Russa, non è presente lo sostituirò io stesso.

In merito alle proposte avanzate nella scorsa seduta, nella mia qualità di relatore vorrei manifestare contrarietà su di esse. Per quanto, in particolare, concerne la proposta dell'onorevole Pedrazzi, ella sa benissimo che tale proposta è inammissibile, perché presentata tardivamente. Il relatore, per altro, non ritiene di farla propria, in considerazione dell'inopportunità di un riesame da parte della V Commissione bilancio. Tuttavia, poiché l'esigenza manifestata con il suo emendamento dall'onorevole Pedrazzi è senz'altro apprezzabile, auspico che in futuro, con altri provvedimenti, sarà possibile pervenire ad una più equa soluzione del problema.

Per quanto, invece, concerne la soppressione dei commi 2, 3 e 4, non sono stati presentati emendamenti, ma solo una richiesta di votazione per parti sepa-

rate dell'articolo 2. Anche in questo caso debbo segnalare, però, alla Commissione la mia contrarietà alla soppressione di tali commi e ciò perché essi riproducono il testo del disegno di legge al nostro esame che è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Richiamo la vostra attenzione sul fatto che esiste ed è operante una regolamentazione del trattamento economico di missioni e trasferimenti dei dipendenti statali, regolamentazione contenuta all'articolo 6 della legge n. 836. Pertanto, non ci conviene modificare tale regolamentazione o discostarcene in modo eccessivo.

Il medesimo avviso debbo esprimere per quanto concerne il problema della durata, di cui al comma quattro dell'articolo 2. In proposito, vorrei richiamare l'articolo 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, riguardante l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

In conclusione, vorrei invitare i colleghi a votare a favore dell'articolo 2 nel testo predisposto dal Governo.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei ringraziare il presidente per l'equilibrio e la puntualità con cui, in qualità di relatore, ha espresso il suo avviso in ordine agli emendamenti che pure presentano margini di grande ragionevolezza.

Poiché nella scorsa seduta venne indicata l'opportunità di un riepilogo generale dell'intera situazione normativa dei collaboratori della giustizia (che possono essere i testimoni, come anche i periti o altri soggetti per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità) e dal momento che è parso opportuno che la materia venisse regolata non solo tutta nello stesso modo, come avverrebbe a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, ma anche in un unico documento, mi permetto di insistere perché la Commissione accolga l'articolo 2 nel testo in esame, ritenendo che esso sia strettamente coordinato con le altre norme in materia e, in particolare, con la legge

n. 319 dell'8 luglio 1980 disciplinante i compensi ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, con la legge 18 1973, concernente il trattamento economico di missione per le trasferte dei dipendenti dello Stato e con le leggi n. 417 del 1925 e n. 7 del 1978, relative all'adeguamento di tali indennità.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ricordo che nella precedente seduta il relatore, onorevole La Russa, aveva preannunciato la presentazione di un emendamento del seguente tenore: « Ai testi che si rechino in una località diversa dal comune di loro residenza spetta altresì l'indennità di 15.000 lire ed il rimborso delle spese di viaggio », nonché la presentazione di un emendamento volto alla soppressione del secondo, del terzo e del quarto comma dell'articolo 2. Il collega La Russa, quindi, aveva riscritto praticamente la norma, ridisegnandola completamente.

Quanto al riferimento alla legge che disciplina le indennità di trasferta dei dipendenti dello Stato, vorrei osservare che esso non è esatto, perché noi stiamo discutendo di una materia diversa — inerente, cioè, ai soggetti che si rechino a deporre in un processo — anche se, come era giusto, fino ad oggi essa è stata regolata parallelamente all'indennità di missione spettante al personale dello Stato. A me sembra opportuno rendere le due normative indipendenti l'una dall'altra e, pertanto, mi adeguo all'orientamento espresso dalla maggioranza della Commissione. Ricordo che l'onorevole La Russa aveva recepito la proposta di un deputato del gruppo comunista; se intendiamo accogliere l'impostazione che egli aveva proposto, io mi adeguo ad essa. Comunque, la mia posizione è subordinata a quella che assumeranno gli altri gruppi: ritengo, in ogni caso, che l'emendamento preannunciato dall'onorevole La Russa non stravolga l'impalcatura della normativa in esame, ma la disciplini più razionalmente.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, le faccio presente che gli emendamenti cui

lei ha fatto riferimento non sono stati depositati né presso l'ufficio della presidenza, né presso la segreteria: le ricordo che lei può richiamare soltanto emendamenti che siano stati formalmente presentati.

SALVATORE MANNUZZU. Voterò contro il disposto dell'articolo 2 non perché io sia contrario ad un aggiornamento della normativa che disciplina la materia, ma in quanto l'articolo in questione contiene disposizioni sulla trasferta dei testimoni totalmente inadeguate alle esigenze della moderna società. È necessario, a mio avviso, che il Governo e il relatore possano eventualmente presentare, contestualmente con i propri emendamenti, proposte di modifica che recepiscono le posizioni espresse da alcune parti.

La norma in esame, che fissa in 15.000 lire giornaliere l'indennità spettante ai testimoni, non giustifica neppure un atteggiamento di astensione. È stato detto che il testimone, nel deporre, assolve un ufficio pubblico: ma anche l'esercizio del mandato parlamentare è un ufficio pubblico e noi difendiamo — credo a ragione —, salvaguardando la libertà del parlamentare, il diritto all'indennità. A mio avviso, la previsione di cui all'articolo 2 dissuade il cittadino a prestare il servizio; e immagino che il magistrato, dinanzi all'inadempimento di un testimone che, ad esempio, debba recarsi da Palermo a Torino, percependo per le spese di vitto e alloggio e per ogni altro disturbo la somma di 15.000 lire giornaliere, si trovi in grande imbarazzo nel disporre l'accompagnamento o nell'infliggergli una sanzione pecuniaria.

Per tutte queste ragioni, voterò contro l'articolo 2 in esame.

MICHELE CIFARELLI. Esprimo parere contrario all'articolo 2 in quanto non ritengo serio legiferare in questo modo; sarebbe preferibile, a mio avviso, lasciare immutata la situazione esistente, perché la somma di 15.000 lire è ridicola. Tra l'altro, considero risibile la disposizione secondo cui l'indennità non è dovuta

quando la trasferta, comprensiva del viaggio di andata e ritorno, non superi le sei ore. Tale disposizione costringerà ad effettuare dei calcoli veramente desolanti, come sa perfettamente chi abbia esercitato la funzione di magistrato.

FRANCESCO MACIS. Intervengo per prendere atto del fatto che anche i colleghi della maggioranza condividono l'opinione, espressa dal nostro gruppo, circa la necessità di adeguare l'indennità di trasferta per i testimoni, eliminando quindi, all'articolo 2, i commi successivi al primo, e modificando anche quest'ultimo.

Infatti, se vogliamo approvare una normativa di adeguamento dell'indennità in questione che sia seria e presentabile, come poc'anzi diceva l'onorevole Cifarelli, dobbiamo senz'altro modificare il citato primo comma dell'articolo 2, e poi migliorare il disposto dell'articolo 3. Quella del rimborso delle spese di viaggio solo per la seconda classe è una norma intollerabile, e si ignora, inoltre, che in Italia esiste il trasporto aereo.

In proposito, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti, e il Governo non deve venirci a dire che o adeguiamo l'indennità dei testimoni nei termini previsti dal disegno di legge, oppure non se ne fa niente: perché nella discussione si è registrata una volontà ben precisa della Commissione, che si è espressa attraverso i gruppi non soltanto di opposizione, ma anche di maggioranza.

Il disegno di legge, qualora dovessero essere approvati gli emendamenti, tornerrebbe all'esame della V Commissione bilancio, e sarà perciò quest'ultima a pronunciarsi in merito ad eventuali difficoltà di carattere finanziario; ma il nostro intento deve rimanere quello di approvare un'indennità adeguata, maggiorata, e soprattutto di eliminare le norme concernenti il trasporto ferroviario solo in seconda classe, nonché la dimenticanza del trasporto aereo: cose tutte che — come ripeto — non sono ammissibili, e che rendono questa legge offensiva. Anzi, se non ci sarà da parte del Governo un ripensa-

mento, preannuncio che ci vedremo costretti a votare contro l'articolo 2 del disegno di legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Questa normativa equipara il testimone al dipendente dello Stato, e ciò non è possibile.

PRESIDENTE. Fare il testimone non è mai stato un affare: si tratta di un servizio pubblico.

PIERLUIGI ONORATO. Faccio osservare che è necessario modificare la dizione del primo comma dell'articolo 2, specificando che l'indennità prevista ha carattere giornaliero, e non si riferisce al processo nella sua globalità. Questa modifica sarebbe tanto più necessaria qualora fosse soppresso il terzo comma dell'articolo 2, che prevede un'indennità percentuale, in caso di trasferta di durata inferiore alle ventiquattr'ore: ma anche se il terzo comma rimanesse, si avrebbe sempre il dubbio sul carattere dell'indennità, il che sarebbe intollerabile.

PRESIDENTE. Per venire incontro alle esigenze emerse nel corso del dibattito, in qualità di relatore presento il seguente emendamento:

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: l'indennità aggiungere la seguente: giornaliera.

2. 1.

Propongo, altresì, che il secondo comma resti invariato; sul terzo mi sono già espresso favorevolmente, mentre mi dichiaro contrario al quarto comma, ritenendo inopportuno un rinvio del provvedimento alla V Commissione bilancio.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del primo comma, emendato nel modo ora proposto dal presidente, e voterà contro i successivi tre commi dell'articolo 2.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, dopo aver nuovamente raccomandato

l'approvazione del primo comma con la modifica da me proposta, ribadisco la mia opinione sul secondo e sul terzo comma, mentre per il quarto mi rimetto alla Commissione.

MICHELE CIFARELLI. Ritengo inutile il secondo comma dell'articolo 2, in quanto nel nostro ordinamento esiste già un'infinita serie di norme che regolano la materia. Analogamente, credo che possano essere tranquillamente soppressi anche il terzo ed il quarto comma.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista, pur ritenendo del tutto inadeguata la cifra di 15 mila lire quale indennità spettante ai testimoni ed ai custodi, si asterrà dalla votazione dell'emendamento e del primo comma dell'articolo 2, ritenendo utile un ritorno del provvedimento dalla Commissione bilancio, dove ci auguriamo venga esaminato anche un emendamento, da noi presentato al successivo articolo 3, che introduce la possibilità per le categorie in oggetto di usufruire del trasporto aereo.

Ci asterremo anche dalla votazione del secondo comma, mentre, come ho già preannunciato, voteremo contro gli ultimi due commi dell'articolo.

SALVATORE MANNUZZU. Pur prendendo atto dell'emendamento presentato dal presidente, a nome della sinistra indipendente ribadisco che voterò contro tutti i commi di questo articolo per i motivi che ho già avuto modo di illustrare.

CARLO CASINI. A nome del gruppo democratico cristiano, mi dichiaro favorevole al primo comma dell'articolo ed all'emendamento proposto dal presidente. Personalmente, sarei anche favorevole al secondo comma e tuttavia mi rendo conto che, nel caso in cui esso venisse soppresso, resterebbe comunque vigente la disciplina generale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per parti separate dell'articolo 2,

secondo la richiesta avanzata dall'onorevole Macis.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1 da me presentato al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione il quarto comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nella nuova formulazione risultante dall'emendamento accolto e dalla soppressione del secondo, del terzo e del quarto comma, avvertendo, altresì, che tale votazione deve considerarsi effettuata in linea di principio, in quanto la nuova formulazione dell'articolo, a seguito della soppressione degli ultimi tre commi, comportando un aggravio di spesa, ne rende necessaria la trasmissione alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

(È approvato).

Trasmetterò tale articolo alla Commissione bilancio, affinché ne valuti le conseguenze sul piano finanziario.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

1. Ai testimoni in trasferta le spese di viaggio effettivamente sostenute sono liquidate in base alle tariffe di seconda classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

2. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto

sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria in caso di effettiva necessità.

3. La liquidazione delle spese anzidette è subordinata alla produzione della relativa documentazione.

4. In casi eccezionali e di effettiva necessità può essere rispettivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

5. L'indennità dovuta per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è di lire 134 per chilometri.

Sono stati presentati gli emendamenti ed il subemendamento seguenti:

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: di seconda classe.

3. 1.

MANNUZZU, PEDRAZZI CIPOLLA,
GRANATI CARUSO, TRABACCHI,
LANFRANCHI CORDIOLI.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: esclusi quelli aerei con le seguenti: compresi quelli aerei per distanze superiori ai trecento chilometri.

3. 2.

MANNUZZU, PEDRAZZI CIPOLLA,
GRANATI CARUSO, TRABACCHI,
LANFRANCHI CORDIOLI.

All'emendamento 3. 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: o ai cento chilometri via mare.

0. 3. 2. 1.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

3. 3.

MANNUZZU, PEDRAZZI CIPOLLA,
GRANATI CARUSO, TRABACCHI,
LANFRANCHI CORDIOLI.

SALVATORE MANNUZZU. Anche l'articolo 3 si inserisce nella linea informatrice del provvedimento in esame, una linea che tende a punire il cittadino che abbia la disgrazia di essere chiamato a collaborare con la giustizia. Immaginiamo un cittadino che, risiedendo a Torino, venga chiamato a deporre in un processo che si celebra a Palermo; potrebbe trattarsi magari della vedova o dell'orfano di un individuo ucciso dalla mafia. Ebbene, se costui perde delle giornate lavorative essendo un lavoratore autonomo, ha diritto ad un'indennità di 20 mila lire al giorno; se si tratta di un pubblico impiegato l'indennità scende a sole cinque mila lire, in quanto sono già previste 15 mila lire per la trasferta.

Per persuaderlo a collaborare con la giustizia, gli si rimborsa soltanto il viaggio effettuato in seconda classe su un treno e non gli si consente di usufruire del mezzo aereo se non in casi eccezionali e dopo aver preventivamente conseguito il consenso dell'autorità giudiziaria; il che comporta la necessità di intrattenere un carteggio fitto e forse fuori della portata delle persone più umili.

Per tali motivi ho presentato un emendamento che, tendendo a sopprimere le parole « di seconda classe », cerca di mitigare la severità che viene applicata nei confronti di coloro che sono chiamati a collaborare con la giustizia. Nello stesso tempo, con un altro emendamento, propongo che venga consentito al testimone di avvalersi del trasporto aereo, qualora debba percorrere una distanza superiore a 300 chilometri.

Ho poi presentato un subemendamento volto a consentire l'uso del mezzo aereo qualora le distanze siano superiori ai cento chilometri via mare perché, in tal caso, il ricorso ai mezzi di trasporto marittimo potrebbe risultare particolarmente afflittivo.

FRANCESCO MACIS. Questo emendamento si illustra da sé.

MICHELE CIFARELLI. Sono contrario alla determinazione della seconda classe, mentre, per quanto riguarda il mezzo

aereo, ritengo che l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria potrà essere sufficiente. Considero inoltre persuasive le osservazioni poc'anzi svolte dal collega Mannuzzu e mi oriento quindi in senso favorevole al subemendamento che egli ha presentato.

Ritengo, comunque, che la normativa in esame, così com'è stata definita, riveli che noi vogliamo amministrare la giustizia senza i testimoni.

CARLO CASINI. Il collega Nicotra, poc'anzi, mi ha fatto rilevare giustamente che non si possono fare le « barricate » su problemi di questo tipo, perché è possibile dare un contributo di carattere razionale per la soluzione equilibrata della questione.

Come ho già affermato in sede di discussione sulle linee generali, considero giusta l'impostazione proposta dal Governo: è mia convinzione che, nel fatto di rendere testimonianza, debba prevalere il concetto del servizio che il soggetto deve prestare in quanto cittadino dello Stato e, di conseguenza, titolare di diritti ma anche di doveri. È del tutto irrilevante, a mio avviso, l'idea di una testimonianza che, in qualche modo, abbia le caratteristiche della trasferta del dipendente dello Stato o di un'azienda che debba recarsi in qualche luogo per curare gli interessi del privato o dell'ente pubblico. Ad esempio, in riferimento alla questione della prima o della seconda classe, chiedo: perché non stabilire, allora, che anche coloro che prestano servizio militare possono viaggiare in prima? A mio avviso, quando un cittadino è chiamato a collaborare con la giustizia, deve avvertire che in quel momento viene gravato di una responsabilità nei confronti della comunità intera.

Per queste ragioni condivido il testo presentato dal Governo: non credo che convinceremo i testimoni a collaborare con l'amministrazione della giustizia soltanto in funzione del percepimento di una determinata somma di denaro.

PIERLUIGI ONORATO. L'articolo 3, nel testo in esame (così come gli articoli che abbiamo precedentemente votato), non supera la soglia della decenza e, a nostro avviso, non è significativo neanche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia del processo penale. Infatti, dobbiamo proiettare la normativa in discussione sullo sfondo del processo penale di rito accusatorio che entrerà in vigore: si tratterà di un processo non più affidato alle testimonianze scritte, così come ora avviene (il processo penale nella sua attuale configurazione può fare a meno delle deposizioni verbali) ma di un processo affidato al contraddittorio fra le parti, all'acquisizione orale delle prove nel corso del dibattimento che, quindi, non potrà essere privato di una collaborazione testimoniale efficace.

Non possiamo fare riferimento all'obbligo morale dei testi, perché verrebbe meno la funzionalità di un istituto pubblico qual è quello del processo penale di rito accusatorio: questa è una osservazione che sottopongo alla valutazione del Governo.

La normativa in esame dovrà essere applicata quando sarà già entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale e, pertanto, la sua inadeguatezza in tale prospettiva risulta ancora più marcata. Ribadisco che il parametro di valutazione non deve essere rappresentato dal processo penale così come esso è attualmente configurato, ma da quello che dovrà essere celebrato in futuro.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore esprimo parere contrario all'emendamento 3. 1, in quanto ritengo che sia equo garantire il viaggio in seconda classe ai cittadini che si rechino a deporre in un processo penale; esprimo invece giudizio favorevole sull'emendamento 3. 2, mentre mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il subemendamento Mannuzzu ed Onorato 0. 3. 2. 1.

PIERLUIGI ONORATO. Le faccio presente, a titolo d'esempio, signor presi-

dente, che, pur essendo la distanza fra Olbia e Roma inferiore a 300 chilometri, quel collegamento via mare è difficoltoso.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Onorato: su tale subemendamento dichiaro il mio parere favorevole. Sono infine contrario all'emendamento 3. 3.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi sia consentito fare una precisazione, sebbene essa si riferisca all'articolo 2 ed ai relativi emendamenti, già votati.

Ritengo che non sia necessario sottoporre all'esame della V. Commissione bilancio gli emendamenti approvati, in quanto, facendo un rapido calcolo, si vede che saranno eccezionali i casi nei quali la trasferta non superi le sei ore. Considerata quindi l'eccezionalità di questa ipotesi (in rapporto alla quale si verrebbe a determinare un aumento dell'onere, per lo Stato), ritengo largamente sufficiente lo stanziamento attualmente previsto per coprire questo genere di spese.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti proposti all'articolo 3, non credo che possa rimanere inalterato lo stanziamento previsto inizialmente, perché ci troviamo di fronte a fatti non preventivamente calcolabili.

Faccio osservare, poi, che è necessario rispettare alcune disposizioni di carattere generale, che in materia dettano dei comportamenti e lo Stato è tenuto a fare valere per i propri dipendenti, i periti chiamati in tribunale, i militari di truppa, i carabinieri. Approvando gli emendamenti presentati, stabiliremmo un'eccezione rispetto alla normalità dei comportamenti seguiti in questo settore, in cui si dice appunto al dipendente statale che deve viaggiare in seconda classe: salvo che non ci sia una particolare autorizzazione ad utilizzare la prima. Non mi sembra quindi il caso di continuare a discutere su questo particolare. Lo stesso dicasi per la questione concernente il

viaggio aereo, che è già previsto possa essere approvato da parte del magistrato, per il collegamento sia con i centri interni, sia con le isole: non vedo quindi perché dobbiamo stabilire un'eccezione a regole di carattere generale.

Al di là delle considerazioni fatte dall'onorevole Casini, ritengo insomma che non possiamo stabilire un trattamento largamente preferenziale nei confronti di chi rende un servizio civico, quale è quello — non dimentichiamolo — di cui ci stiamo occupando. A questi testimoni viene riservato non un trattamento offensivo, ma quello normale, di una maggioranza che viaggia in seconda classe, e di alcuni che eccezionalmente viaggiano in prima classe o in aereo.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. È la normalità quella di chi spende 15 mila lire al giorno?

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso relativi; avverto che questi ultimi saranno posti in votazione solo in linea di principio necessitando, in caso di approvazione, del parere della V Commissione bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 3. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Mannuzzu e Onorato 0. 3. 2. 1, sul quale il relatore si rimette alla Commissione e il Governo è contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 3. 2, modificato dal subemendamento testé approvato, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu ed altri 3. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Invierò immediatamente alla V Commissione bilancio, per il parere di competenza, tanto l'articolo 2, nella nuova formulazione accolta dalla Commissione, quanto gli emendamenti riferiti all'articolo 3, testé approvati in linea di principio.

In attesa di tale parere, il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO